

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Nozione di erede - Misure di prevenzione

La decisione

Misure di prevenzione patrimoniali - Tutela anticipata in sede di sequestro - Nozione di erede - Termine dei cinque anni (art. 18 D.lgs. n. 159 del 2011).

La Suprema Corte esclude che la nozione di erede possa essere estesa a figure "di fatto"; dall'altro lato si precisa che il termine di cinque anni, entro il quale la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi degli eredi, ha natura perentoria. Già in sede di opposizione al sequestro possono essere fatte valere tali doglianze.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE SESTA, 11 gennaio 2016 (c.c. 16 dicembre 2015) - IPPOLITO, *Presidente* - CITTERIO, *Estensore* - GAETA, *P.M.* (conf.), Rappa ed altri *ricorrenti*.

Misure di prevenzione personali - Pericolosità mafiosa - Attualità - Detenzione (art. 18 D.lgs. n. 159 del 2011).

La Suprema Corte ha precisato che il giudizio di pericolosità, anche in caso di pericolosità qualificata, qualora riguardi soggetto che si trovi da lungo tempo in stato di restrizione carceraria, deve essere svolto con particolare rigore e deve trovare riscontro in dati fattuali concreti ed effettivamente espressivi della circostanza, nonché deve essere sostenuta da una puntuale motivazione sul requisito dell'attualità.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUINTA, 18 gennaio 2016 (c.c. 17 dicembre 2015) - MARASCA, *Presidente* - PISTORELLI, *Relatore* - GAETA, *P.M.* (conf.), Vernengo, *ricorrente*.

Attendibilità dei collaboratori - Misure di prevenzione Misure di prevenzione personali - Valutazione dell'attendibilità dei collaboratori (art. 18 D.lgs. n. 159 del 2011).

Qualora sia espressamente posta in discussione dal difensore l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia il giudice ha il dovere di confutare con i rilievi difensivi, pena il carattere meramente apparente della motivazione resa in merito all'affermato valore indiziante delle suddette dichiarazioni.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUINTA, 18 gennaio 2016 (c.c. 17 dicembre 2015) - MARASCA, *Presidente* - PISTORELLI, *Relatore* - GAETA, *P.M.* (conf.), Mannina ed altri, *ricorrenti*.

Un ulteriore passo verso la giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione

SOMMARIO: 1. La sentenza Rappa ed altri. – 2. L'anticipazione della tutela in sede di sequestro. 3 - La nozione di erede. 4. Il termine di 5 anni dal decesso del proposto. – 5. Considerazioni conclusive.

1. La sentenza Rappa ed altri

Mentre il legislatore sembra avviarsi verso un *cupio dissolvi* del “diritto di prevenzione”¹, il cd. diritto vivente, frutto dell’elaborazione giurisprudenziale di legittimità, continua ad indicare una via “percorribile” di aggressione patrimoniale dei beni frutto di una sistematica accumulazione riconducibile ad attività criminale, ma rispettoso del principio di legalità e di tassatività cui deve essere improntata anche questa branca del diritto.

Già in altro precedente contributo pubblicato in questa Rivista online si è evidenziato come i giudici di legittimità abbiano fin qui mostrato un atteggiamento intransigente: l’aggressione dei patrimoni illecitamente acquisiti dalla criminalità organizzata non giustifica alcuna compressione dei diritti fondamentali².

Fin qui questo atteggiamento prudenziale ha costituito un argine ad orientamenti non condivisibili della giurisprudenza di merito.

In tal senso, non può sfuggire all’interprete il rilievo della sentenza Cass., Sez. 6, 11 gennaio 2016, Rappa ed altri, inedita, che interviene in via anticipata a censurare l’operato dei giudici di merito, già in sede di sequestro cd. di prevenzione.

Si tratta di una sentenza che merita attenta riflessione in quanto dimostra come il *novum* legislativo introdotto nel 2008 attraverso il cd. pacchetto sicurezza, e recepito nel D.lvo n. 159 del 2011, non legittima alcuna torsione dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico³.

¹ Unione delle Camere Penali, *Il paradosso della prevenzione*, documento 4 dicembre 2015.

² BRIZZI, *Le misure di prevenzione: prospettive de jure condendo*, in *questa Rivista* online, 2015.

³ Per un primo commento cfr. BARTOLI, *La disciplina della confisca di prevenzione verso gli eredi inestendibile in via analogica*, www.ilquotidianogiuridico.it. L’Autore evidenzia come con la Sent. n. 579 del 2016, la Corte di cassazione ha posto un freno alla tendenza, divenuta ormai davvero eccessiva, di estendere l’ambito applicativo delle misure di prevenzione patrimoniali. Da un lato si afferma che la nozione di erede non può essere estesa a figure “di fatto”; dall’altro lato si precisa che il termine di cinque anni, entro il quale la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi degli eredi, ha natura perentoria.

2. L'anticipazione della tutela in sede di sequestro

La vicenda processuale traeva origine dal rigetto disposto dal Tribunale di Palermo – sezione misure di prevenzione delle "istanze e opposizioni" proposte avverso due decreti di sequestro, uno del 24 marzo 2014 e l'altro del 26 giugno 2014, dagli eredi, figli e nipoti, di un soggetto deceduto il 28 marzo 2009.

Il Tribunale qualificava tutti gli atti degli interessati come atti di opposizione ai due sequestri, ritenendo non compatibili con la cognizione cautelare gli approfondimenti propri della fase di merito, relativi alle deduzioni in fatto dei ricorrenti.

I giudici di legittimità hanno ritenuta corretta la proposizione dei ricorsi quale mezzo di impugnazione/contestazione, in quanto il Tribunale aveva trattato nella pienezza del contraddittorio orale le questioni proposte dai ricorrenti, dando ogni spazio alla trattazione delle ragioni di merito: va osservato incidentalmente ed anche alla luce del principio costituzionale di ragionevole durata del processo, nessuna ragione di difesa sostanziale potrebbe essere invocata – oltretutto in palese contrasto con le diverse specifiche richieste di tutti gli interessati – per imporre un nuovo passaggio “di merito” davanti al medesimo collegio, ed hanno ritenuto che ricorre nel caso di specie una opposizione al giudice della prevenzione quale rimedio esperibile avverso i provvedimenti di sequestro (o di confisca) adottati nel medesimo procedimento di confisca.

Opposizione che non trova spazi per provvedimenti *de plano* ed invece si caratterizza per l'immediata instaurazione del contraddittorio, nelle forme mutate dal procedimento di esecuzione, volto al contrasto del provvedimento cautelare (o ablativo), con procedura che si conclude con ordinanza immediatamente impugnabile col ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666, co. 6, c.p.p.

In particolare uno dei ricorrenti aveva dedotto l'omessa motivazione sulle proprie puntuali deduzioni volte ad escludere che i beni sequestrati 'anche con il primo decreto di sequestro fossero nella sua disponibilità nella qualità di erede del padre: aveva dedotto che, invece, gli stessi (segnatamente delle società) erano alcuni a lui pervenuti per successione dalla madre ed altri a lui appartenenti fin dalla costituzione.

Il ricorso è stato accolto osservandosi che effettivamente il Tribunale ha omissa alcuna motivazione specifica sul punto, apparentemente rinviando

l'esame di ogni questione di merito al seguito del procedimento dopo avere, con argomentazione generale, e generica, per tutti i beni sequestrati affermato la diretta riconducibilità al proposto o a frutto del reimpiego di mezzi derivanti da patrimonio illecitamente costituito, precisando che ciò avveniva ai fini esclusivamente cautelari e richiamando il decreto di sequestro.

Tale metodologia argomentativa è stata ritenuta costituire motivazione solo apparente, quando l'interessato abbia svolto rilievi specifici nel merito: se è infatti vero che l'apprezzamento dei presupposti per l'adozione della misura cautelare reale ha un contenuto più sintetico ed essenziale rispetto a quello che deve caratterizzare la deliberazione che conclude la procedura (disporre o meno la confisca dei singoli beni), anche in ragione del diverso contesto probatorio che generalmente caratterizza le due decisioni, tuttavia anche in sede cautelare sussiste l'obbligo del confronto argomentativo con il nucleo almeno delle deduzioni della parte destinataria del sequestro e con riferimento specifico ai beni cui si riferiscono le deduzioni di tale parte.

Diversamente, non avrebbe altrimenti senso sistematico l'opposizione al decreto di sequestro, quando la decisione della prima si risolvesse nella conferma del secondo a prescindere dall'esame delle questioni anche di fatto dedotte.

È ovviamente ben possibile che il Tribunale, che pur ha emesso il decreto di sequestro, nell'esaminare specificamente le censure dell'opponente richiami le argomentazioni del decreto, quando ritenga di rinvenire in esse anticipate risposte specifiche alle contingenti successive doglianze della parte ovvero ritenga la genericità di queste ultime. Quel che non può fare è, in particolare a fronte di posizioni articolate e complesse per le quali siano svolte deduzioni specifiche e distinte per le varie posizioni, confermare in via generale e complessiva la precedente deliberazione, rinviando ogni risposta sulle distinte posizioni e deduzioni a fase successiva, senza alcuna delibazione e senza spiegare perché, posizione per posizione, le deduzioni proposte in relazione ai singoli beni non presentino caratteristiche tali da imporre la revoca della misura cautelare reale, tenuto conto degli effetti invasivi che la caratterizzano.

In tal modo viene realizzata un'anticipazione nel "merito" dei presupposti legittimanti la confisca alla fase in cui si sta instaurando il procedimento di prevenzione con il sequestro, e ciò in ossequio ad uno dei principi cardine del processo penale, quella della durata ragionevole del processo: in tal modo i giudici di legittimità forniscono un'ulteriore, preziosa, indicazione, nel senso della "giurisdizionalizzazione" del procedimento di prevenzione.

3. La nozione di erede

Tale anticipazione del “merito” della vicenda procedimentale ha trovato, nel tessuto argomentativo dei giudici di legittimità, una piena giustificazione nelle ritenute violazioni di diritto in cui è incorso il giudice di prime cure.

È stato così escluso che i nipoti possano essere considerati “eredi” ovvero successori a titolo universale o particolare, secondo la nozione rilevante nella procedura di prevenzione alla luce dell'art. 18, co. 2 e 3.

Invero, tali nozioni, sono solo quelle proprie del codice civile, senza alcuna possibilità di dar rilievo a nozioni di erede o successore “di fatto”: l'allargamento dell'ambito temporale della possibile apprensione dei beni, di cui sia titolare, o abbia la disponibilità (anche attraverso interposta persona), colui che decede mentre è in corso la procedura di delibazione della proposta di misura di prevenzione patrimoniale ovvero colui che è deceduto nei cinque anni precedenti, con il coinvolgimento dei suoi eredi e successori a titolo generale o particolare, costituisce una scelta legislativa con i connotati della eccezione.

Appare alquanto significativa l'affermazione contenuta nella sentenza secondo cui il venir meno del soggetto proposto, la cui pericolosità sociale, pur incidentalmente valutata, costituisce comunque il presupposto logico e di fatto della successiva apprensione, determina una situazione caratterizzata da ampi connotati di discrezionalità, propri del ruolo del legislatore e delle scelte di merito/equilibrio/opportunità che a lui solo competono e che, se immuni da manifesta irrazionalità, si sottraggono pure alla censura di costituzionalità, in definitivo unico effettivo limite giuridico alle autonome e discrezionali scelte del legislatore.

Dunque è sempre la Costituzione che deve orientare la valutazione da effettuare nell'applicazione del diritto di prevenzione: pertanto, l'esito del concreto bilanciamento tra le esigenze di sottrarre comunque al libero mercato beni caratterizzati da un'illiceità originaria di acquisizione (anche se di essi il proposto non potrà più disporre, in qualunque forma diretta o indiretta), di stabilire il momento in cui ciò può accadere (introducendo un limite alle esigenze di certezza proprie delle regole della circolazione dei beni) e di individuare i soggetti, diversi dal proposto/pericoloso, cui tali beni possono comunque essere sottratti, costituisce soluzione che tendenzialmente vincola l'interprete.

In particolare, a fronte del consapevole riferimento che il legislatore opera a termini ed istituti che trovano definizione specifica nella pertinente disciplina civile, tenuto conto del ricordato contesto di potenziale radicale conflitto tra le diverse esigenze tutelate ed alla luce della peculiare natura preventiva della confisca (pure secondo la recente Cass. Sez. un., 2 febbraio 2015, Spinelli e altro, in *Mass. Uff.*, n. 262603, assimilabile alle misure di sicurezza), deve

escludersi alcuna interpretazione di tipo analogica, quale quella che è stata proposta dal Tribunale.

Ad avviso dei giudici di legittimità, il Tribunale ha sovrapposto due aspetti che debbono essere tenuti differenti: quello dell'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali può essere proseguita o intrapresa la proposta procedura di misura di prevenzione patrimoniale; quello della possibilità che alcuni dei beni che potrebbero rientrare nel patrimonio dei primi siano in concreto impropriamente a disposizione di terzi.

Le due problematiche non possono essere risolte estendendo la nozione di eredi (con l'anomala costruzione della figura dell'erede di fatto) ai secondi, bensì verificando la possibilità di coinvolgere nella procedura, che può essere diretta solo nei confronti degli eredi, successori a titolo universale o particolare che tali siano per il codice civile, soggetti terzi che gestiscano in fittizia autonomia i beni in realtà riconducibili al defunto, in ragione di atti dispositivi (di fittizia intestazione o trasferimento) che ai sensi dell'art. 26 d.lgs. n. 159 del 2011 possano essere dichiarati nulli. In altri termini, la proposta deve proseguire o essere iniziata solo nei confronti dei soggetti indicati nei co. 2 e 3 dell'art. 18, ma all'interno di tale procedura deve ritenersi possano essere trattate posizioni di beni fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, che dovrebbero invece rientrare nella disponibilità del patrimonio degli eredi per essere poi, ricorrendone le condizioni, confiscati.

Sulla scorta dei superiori principi è stato annullato senza rinvio il sequestro disposto con l'indicazione specifica della qualità di erede anche per due nipoti quale condizione legittimante l'azione di prevenzione patrimoniale

4. Il termine di 5 anni dal decesso del proposto

La Corte di cassazione ha infine ritenuta fondata anche la censura relativa alla tardività del secondo decreto di sequestro, adottato su proposta formalizzata dopo il decorso del quinquennio dal decesso dell'originario proposto.

Per il Tribunale, la genesi del secondo sequestro (conseguente a proposta che in concreto avrebbe solo costituito prosecuzione, comunque gemmazione, della prima e certamente tempestiva proposta, con il conseguente primo decreto di sequestro dalla cui applicazione erano emerse le condizioni per procedere al secondo), avrebbe consentito di ricondurre anche la seconda iniziativa alla prima, sussumendola nella pertinente tempestività.

Le difese hanno invece evidenziato i dati, anche formali, che comunque avrebbero imposto di considerare la seconda parte della richiesta come proposta comunque autonoma, e pertanto sicuramente intempestiva.

I giudici di legittimità, in accoglimento di questa doglianza, hanno rilevato che

la questione di diritto sottesa alle diverse prospettazioni si risolve nel quesito se, pendendo procedura per l'applicazione di misura di prevenzione patrimoniale nei confronti degli eredi, l'emergenza di ulteriori beni passibili di sequestro e confisca, nel corso dello svolgimento di attività proprie delle funzioni dell'amministratore giudiziario nominato a seguito di un decreto di sequestro emesso nell'ambito di precedente proposta, possa determinare o meno la pendenza di un autonomo distinto procedimento di prevenzione (prescindendo dall'eventuale successiva riunione delle procedure, quando le tematiche oggettive e soggettive siano omogenee), al quale si applichi autonomamente il termine quinquennale.

A tale quesito è stata data risposta positiva.

Si è già detto della ragione di legge che fonda l'estensione della possibilità di confisca di beni anche nei confronti degli eredi, evidenziandone il peculiare contenuto di discrezionalità che caratterizza la soluzione normativa prescelta.

Le medesime considerazioni debbono essere riproposte quanto al tema dell'individuazione di un termine perentorio entro il quale l'azione/proposta di prevenzione deve essere esercitata ("la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta ... entro il termine di cinque anni dal decesso": art. 18, co. 3).

In definitiva, il legislatore ha ampliato la possibilità di acquisizione dei beni del soggetto già pericoloso, individuando, prima, i soggetti specifici nei confronti dei quali, soli, l'azione/proposta può essere proseguita o iniziata, poi, il termine ultimo entro il quale, in ogni caso, l'azione/proposta può essere esercitata.

In particolare, con l'indicazione di tale termine il legislatore ha operato una scelta di valore specifica: quale che sia la fonte di acquisto del singolo bene, il decorso di quel determinato periodo di tempo impedisce alcun intervento su quello stesso bene.

Quindi, l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici prevale, una volta consumato quel termine, sull'esigenza pubblicistica dell'impedire la circolazione di beni di provenienza non lecita.

Ciò, innanzitutto, comporta che il termine non possa che essere inteso come perentorio, il suo rispetto costituendo condizione di legittimità della stessa azione di prevenzione; in secondo luogo, impone di apprezzare le implicazioni di tale perentorietà, che non può che essere legata al singolo bene e, quindi, ad un'espressa tempestiva richiesta/proposta che quel singolo bene riguardi.

Nel caso all'attenzione della Corte, il decreto 26 giugno 2014 fa sì riferimento (nella motivazione della sussistenza delle ragioni di cautela) a quanto emerso

in sede di immissione nel possesso del patrimonio a seguito del precedente sequestro e dichiara la propria natura di integrazione del precedente decreto, ma è adottato dal Tribunale in composizione collegiale e, dichiaratamente, sulla base della successiva proposta in data 17 giugno 2014: quindi, ai sensi dell'art. 20. Proprio la composizione collegiale ed il generico riferimento alle ragioni del precedente decreto, senza alcun'indicazione ad alcuna particolare urgenza, escludono, ad avviso dei giudici di legittimità, la sussumibilità del provvedimento in quelli d'urgenza disciplinati dall'art. 22.

Né potrebbe ritenersi che il provvedimento collegiale in concreto abbia unito le due fasi (decreto presidenziale e convalida nei dieci giorni successivi): non solo si tratterebbe di procedura del tutto irrituale ed ingiustificata (atteso che in mancanza di una particolare urgenza è necessaria la preventiva proposta relativa a specifici beni), ma nella fattispecie, come ricordato, il decreto collegiale ha fatto espresso e inequivoco riferimento alla ulteriore proposta.

Neppure assume rilievo il riferimento specifico che la seconda parte dell'art. 22, co. 2, fa a situazione potenzialmente corrispondente a quella sottoposta a scrutinio del Supremo collegio ("Analogamente si procede se, nel corso del procedimento, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, emerge l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di confisca"). Rimangono infatti sempre distinti i due aspetti obiettivamente diversi: quello, cautelare, del concreto pericolo di dispersione/sottrazione/alienazione; quello, contenutistico, della richiesta di applicazione della confisca a quel determinato bene.

Tale secondo aspetto mantiene, pur all'interno della peculiare disciplina di urgenza, piena autonomia. Ciò significa che, pur quando nel corso della prima procedura emerga l'esistenza di ulteriori beni suscettibili di confisca, questa deve essere oggetto di motivata e specifica (necessariamente nuova) proposta, non potendo quella precedente estendersi ad ogni bene anche non originariamente indicato, quasi una sorta di proposta *Innominata*, avente ad oggetto quel che (eventualmente) si troverà: sia la misura sostanziale (la confisca) sia quella cautelare (il sequestro), si riferiscono necessariamente a beni specifici e debbono essere argomentate in relazione a presupposti specifici (sproporzione, frutto o reimpiego di attività illecite).

Secondo i giudici di legittimità, l'interpretazione (apparentemente propugnata dal Tribunale) che sganciasse dal termine perentorio l'individuazione del singolo bene nel caso in cui lo stesso fosse individuato all'interno di procedura di prevenzione patrimoniale originata da tempestiva proposta (relativa pur a beni diversi), si risolverebbe in autonoma violazione della norma. Essa infatti condurrebbe in concreto ad un prolungamento, di tale termine, dalla durata

incerta e dall'individuazione discrezionale, non potendosi predeterminare con profili di necessaria certezza anche solo la durata della procedura originata dalla tempestiva proposta, al cui interno ed in relazione a innominati operazioni/accadimenti potrebbero, in ipotesi, individuarsi sempre nuovi beni. Infatti, anche l'unico fatto di procedimento che, sul piano sistematico, potrebbe apparire idoneo a concretizzare un dato obiettivo e non evanescente (la chiusura del procedimento di prevenzione patrimoniale in primo grado), non potrebbe mai essere idoneo a vincolare l'originario proponente a termini oggettivi e certi, pur se diversi da quello dei cinque anni.

In altri termini, si perverrebbe a situazione del tutto incompatibile con quella palesemente scelta dal legislatore nella propria responsabilità funzionale, certo non esposta, nella fattispecie, a censure di palese irrazionalità.

Così è stata ritenuta improcedibile la proposta 17 giugno 14, presupposto del decreto di sequestro 26 giugno 14, perché formulata oltre il perentorio termine quinquennale e, come tale, inidonea a giustificare il decreto di sequestro, che è stato pertanto essere annullato, con le conseguenziali restituzioni.

5. Considerazioni conclusive

Appare evidente lo sconcerto che si determina a fronte delle notizie giornalistiche relative ad ingenti sequestri che vengono poi annullati dalla Corte suprema per palesi violazioni di legge.

In una recente sentenza la Cassazione ha testualmente affermato: “si suppone che il legislatore - quando emana una legge - conosca il diritto vivente”⁴.

Se il legislatore conoscesse il “diritto vivente”, ad esempio, saprebbe che in data 18 gennaio 2016, la Sez. V, della Cassazione, su conforme richiesta del medesimo sostituto Procuratore generale che ha chiesto l'annullamento della confisca Rappa, dr. Pietro Gaeta, ha annullato altri due decreti della Corte d'appello di Palermo nei confronti di indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa: nel primo caso, Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2016, Vernengo, inedita, per la mancanza della prova circa l'attualità della pericolosità del proposto, trattandosi di soggetto da lungo tempo detenuto in carcere; nel secondo caso, Cass. Sez. V, 18 gennaio 2016, Mannina ed altri, inedita, oltre che per assenza di dimostrazione dell'attualità della pericolosità, per omessa confutazione dei rilievi difensivi circa l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, su cui era principalmente fondato il decreto.

Così i giudici di legittimità mostrano di conformarsi alle indicazioni della Corte eur. dir. uomo, (sent. 26 luglio 2011, Pozzi c. Italia; 26 luglio 2011 Paleari

⁴ Cass., Sez. 2, 1 luglio 2015, Sagrantino Italy s.r.l., inedita

c. Italia; 17 maggio 2011, Capitani e Campanella c. Italia) secondo cui i giudici nazionali non possono fondare le loro decisioni, in merito all'applicazione delle misure di prevenzione, su semplici sospetti ma è necessario che accertino e valutino oggettivamente i fatti esposti dal ricorrente⁵.

Come sopra esposto, non è sempre così.

Come già esposto in altro intervento su questa rivista online⁶, la situazione pare destinata ad ulteriore involuzione se dovesse essere approvato il d.d.l. n. 2134/S, contenente modifiche al Codice antimafia e delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, che amplia il "catalogo" dei soggetti cui possono essere applicate le misure di prevenzione personali e patrimoniali.

In dottrina sono plurime le voci che si sono levate contro questa prospettiva di modifica: così è stato paventato il "rischio" della riduzione delle garanzie⁷; nella stessa prospettiva si è rilevato che la novella legislativa verrebbe ad introdurre la possibilità di procedere a confisca in presenza di un "incerto appiglio degli indizi di un singolo reato di corruzione o simili"⁸.

A fronte di tali puntuali rilievi, non paiono condivisibili le obiezioni secondo cui "le preoccupazioni espresse dalla dottrina sull'ampliamento delle categorie di indiziati di reato, riservate originariamente dalla l. n. 576/1965 ai soli appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, possono essere superate sotto il profilo sistematico perché per questi indiziati, così come per qualunque categoria di indiziati, andrà accertata la pericolosità sociale, requisito imprescindibile per qualsivoglia tipologia di pericolosità (anche se qualificata)"⁹.

A sommosso avviso di scrive, il *vulnus* che si viene ad introdurre in tal modo nel cd. diritto di prevenzione non risiede tanto nel modo in cui il *novum* legislativo verrà applicato in concreto dai giudici, ma dalla espressa previsione normativa della sufficienza di indizi di prestare assistenza agli associati alle associazioni a delinquere e mafiose ovvero della commissione di una serie di reati contro la PA: a prescindere da ogni considerazione circa la mancanza di determinatezza e di tipicità di tali fumose nozioni, è del tutto insussistente in queste fattispecie di nuovo conio quel requisito dell'"abitudine" che ha sin qui

⁵ Cass., Sez. VI, 14 gennaio 2016, Sarro ed altro, inedita

⁶ BRIZZI, *Il canto del cigno delle misure di prevenzione?*

⁷ MANES, *Nullum crimen sine confiscatione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 3/2015

⁸ VISCONTI, *Approvate in prima lettura dalla Camera importanti modifiche al procedimento di prevenzione patrimoniale, A.C. 1039 (Modifiche al Codice antimafia e delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate) - Ora d.d.l. 2134/S*, in www.penalecontemporaneo.it.

⁹ MENDITTO, *Verso la riforma del d.lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice antimafia) e della confisca allargata Il disegno di legge approvato l'11 novembre 2015 dalla Camera dei Deputati*, in www.penalecontemporaneo.it.

contraddistinto il presupposto soggettivo per l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, in tal modo venendosi a legittimare quella "cultura del sospetto" che la Corte EDU, come sopra visto, censura.